SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA

Art. 8-bis

Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalita' di cui al comma 1. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione. 4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente

Versione in vigore dal 21 agosto 2014, tuttora in vigore · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia
Estremi	Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/semestre-europeo-prime-disposizioni-urgenti-per-l-economia/art-8-bis-cancellazione-di-segnalazioni-dei-ritardi-di-pagamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it